

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

IL DECRETO ANTI – CRISI: ANALISI DETTAGLIATA

**(D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102,
public. sul supplemento ordinario alla G.U. 179 del 4 agosto 2009)**

Circolare del 3 settembre 2009

Nella manovra d'estate approvata definitivamente dal Senato il 1° agosto 2009 ci sono una serie di disposizioni volte a superare l'attuale *empasse* e ad agganciare la ripresa: analizziamo quelle che interessano maggiormente le imprese ed i contribuenti in genere.

ARTICOLO 5:

Detassazione degli investimenti in macchinari: esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Il bonus fiscale, pari al 50% del valore investito (senza IVA a meno che il soggetto che lo pone in essere non eserciti un'attività esente) verrà utilizzato esclusivamente in sede di versamento delle imposte a saldo per il periodo di effettuazione degli investimenti (quindi per gli investimenti luglio 2009 – dicembre 2009, bonus utilizzabile a giugno 2010; per gli investimenti gennaio 2010 – giugno 2010, bonus utilizzabile a giugno 2011). Il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento o in caso di destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.

L'agevolazione vale anche per le imprese neo – costituite.

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Introdotta un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone: si tratta della possibilità, di escludere dall'imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale, per le operazioni di capitalizzazione. L'importo agevolato escluso da imposizione fiscale è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3% dell'incremento del capitale sociale fino a un massimo di 500mila euro. Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale.

Crediti alle Pmi: è stata stipulata lunedì 3 agosto 2009 una convenzione tra il ministro dell'Economia e l'Abi diretta ad attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Anzitutto si precisa che opera su base volontaria (quindi alcuni istituti vi aderiranno, altri no), concretamente per le PMI *in bonis* (ossia senza procedure esecutive in corso) ma che si trovano in temporanee condizioni di difficoltà finanziaria, previa presentazione di una domanda alla loro banca (ed esito positivo della relativa istruttoria - durata max 30gg) potranno alternativamente accedere a:

- Allungamento fino a 270 gg delle scadenze del credito a breve termine riferito ad operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
- Concessione di finanziamenti per le imprese che intendono rafforzarsi matrimonialmente (pari ad un multiplo del' aumento di capitale effettivamente deliberato dai soci);
- Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui o per 6/12 mesi della quota capitale implicita nei leasing mobiliari / immobiliari (praticamente slitta in avanti il piano di ammortamento). La sospensione non riguarda gli interessi, che vanno regolarmente pagati alle scadenze convenute.

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

ARTICOLO 6:

Accelerazione degli ammortamenti: entro il 31 dicembre 2009 si provvederà alla revisione dei coefficienti di ammortamento (decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988) dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico.

ARTICOLO 7:

Svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza: la modifica al Tuir introdotta aumenta, con riferimento alle banche e agli altri enti e società finanziarie (articolo 1 del Dlgs 87/1992), la quota deducibile delle svalutazioni dallo 0,30% allo 0,50%.

ARTICOLO 8:

Sistema di "Export banca": viene demandata a una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione, denominato "export banca", che ha lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti.

ARTICOLO 10:

Compensazioni dei crediti fiscali: riorganizzato, con efficacia dal 1° gennaio 2010, il sistema delle compensazioni fiscali, con lo scopo dichiarato di renderlo più rigoroso, contrastando gli abusi e incrementando la liquidità delle imprese.

Fra le novità la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi oltre i 10mila euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Le dichiarazioni che evidenziano un credito Iva superiore a 15mila euro devono essere, ai fini dell'utilizzo in compensazione, corredate dell'attestato di conformità (articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997). L'utilizzo in compensazione dei crediti Iva (annuali o infrannuali) superiore a 10mila

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

euro deve essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Esteso alle holding l'obbligo della presentazione dell'istanza ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti Iva con particolare riferimento alle liquidazioni di gruppo.

Prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per introdurre, sempre a decorrere dal 2010 e compatibilmente con le esigenze di bilancio, un incremento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili da ciascun contribuente nell'anno

ARTICOLO 12:

Contrasto ai paradisi fiscali: si intensifica la lotta ai paradisi fiscali: investimenti e attività finanziarie fatte da italiani in paradisi fiscali sono illegali e vanno considerati come redditi sottratti a tassazione. L'Agenzia delle entrate istituirà, in coordinamento con la Guardia di finanza, un'unità speciale per il contrasto all'evasione e all'elusione internazionale.

ARTICOLO 15:

Accertamento: in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, nonché l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

Stessi poteri di richiesta anche in alcune ipotesi di applicazione del sequestro conservativo e dell'ipoteca: per somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati da uffici ed enti in base ai processi verbali di constatazione; per somme dovute dopo la notifica degli atti di accertamento di maggiori tributi; per importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento di maggiori tributi.

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

Convenzione Agenzia delle entrate e Inps: sarà stipulata una convenzione tra l'Agenzia delle entrate e Inps per specifici controlli che richiedono uno scambio reciproco di informazioni.

Credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto: è stato introdotto un credito di imposta per le imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009. Il credito di imposta è pari a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto. La misura del credito dovrà essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

Firma autografa in atti di liquidazione, accertamento e riscossione: la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrare dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. A seguito delle modifiche apportate la disposizione vale anche per gli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, ove gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati. La norma ha come scopo quello di rendere più efficienti le attività istituzionali seriali. Un provvedimento dei direttori delle agenzie fiscali e del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuerà gli atti interessati dalla disposizione.

Importi iscritti a ruolo: in relazione agli importi iscritti a ruolo sulla base dei provvedimenti coi quali vengono accertati maggiori tributi, l'iscrizione di ipoteca e il sequestro conservano, senza bisogno di formalità o annotazioni, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. L'agente può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni in tema di riscossione delle imposte sul reddito (Dpr 602/1973), fermo restando il limite all'espropriazione immobiliare previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602: il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare per importi

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

complessivamente inferiori a 5mila euro, né se il valore del bene, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore al medesimo ammontare.

Notifiche delle cartelle di pagamento: è stato ridotto da undici mesi a nove mesi il termine a disposizione degli Agenti della riscossione per le notifiche delle cartelle di pagamento. Le norme si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

Segnalazioni del Pubblico registro automobilistico: gli uffici del pubblico registro automobilistico, se accertano che una persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, sono tenuti a effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente.

Sanatoria multe per violazioni al Codice della Strada (a discrezione del Comune competente): per favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

- a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
- b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
- c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui sopra, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi di tale facolta' (qualora il Comune delibere

STUDIO REBOLIA

FABRIZIO REBOLIA
DOTTORE COMMERCIALISTA

di volersi genericamente avvalere della sopraddetta disposizione), mediante l'invio di apposita comunicazione.

I professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento_

Cordiali saluti